



COMUNE DI ANCONA

Prot. n. 110460 del 29/06/2022

ORDINANZA DEL SINDACO N. 63 del 29/06/2022

OGGETTO:	Proroga al 31/12/2022 dei provvedimenti contingibili ed urgenti volti a contrastare fenomeni di abuso delle sostanze alcoliche e le conseguenze negative sulla sicurezza, il decoro urbano e la quiete pubblica in orari serali e notturni – comma 5 art. 50 D.Lgs. 267/2000 – adottati con Ordinanza del Sindaco n. 16 del 10/3/2022.
----------	--

IL SINDACO

PREMESSO che:

- con propria precedente ordinanza n. 16 del 10/3/2022 sono stati adottati, fino al 30/6/2022, i seguenti provvedimenti contingibili ed urgenti volti a contrastare fenomeni di abuso delle sostanze alcoliche e le conseguenze negative sulla sicurezza, il decoro urbano e la quiete pubblica in orari serali e notturni:

1 – in tutto il territorio comunale, a partire dalle ore 21:00 fino alle ore 07:00 è vietato consumare bevande alcoliche e superalcoliche su aree pubbliche, aree private ad uso pubblico e aree private aperte al pubblico. Fino alle ore 24:00 è consentito il consumo di alcolici a seguito di asporto in bicchiere, anche di vetro, esclusivamente in prossimità dello stesso pubblico esercizio presso il quale la bevanda è stata acquistata. I consumatori sono tenuti a conservare lo scontrino da esibire in caso di controlli da parte delle forze dell'ordine. Il consumo di alcolici al tavolo, nei dehors autorizzati, resta consentito fino alle ore 03:00. Gli esercenti che prolungano l'orario di apertura oltre le 21:00, sono tenuti ad informare i consumatori, anche mediante l'affissione di cartelli ben visibili, di quanto stabilito dalla presente ordinanza in merito all'asporto in bicchiere;

2 - gli esercizi pubblici che si affacciano su piazza del Plebiscito e nelle vie che vi accedono (ossia Pizzecolli, Bonda, Aranci, Gramsci, Orefici, Beccheria, Matteotti nel tratto compreso tra via Bernabei e via Zappata) devono restare chiusi dalle ore 2:00 alle ore 7:00;

3 - nel perimetro che ricomprende piazza Ugo Bassi, corso Carlo Alberto, via Pergolesi, il tratto di via Giordano Bruno da via Pergolesi a piazza Ugo Bassi, è vietato, a qualsiasi ora, consumare bevande alcoliche e superalcoliche su aree pubbliche, aree private ad uso pubblico e aree private aperte al pubblico, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo presso i dehors autorizzati;



TENUTO conto che durante il periodo dell'efficacia della citata ordinanza n. 16 del 10/03/2022 gli episodi di abuso di bevande alcoliche nelle vie e nelle piazze cittadine si sono attenuati, ma non sono del tutto scomparsi, e che la stessa ordinanza tuttavia si è rivelata un efficace strumento di contrasto, come ampiamente riportato anche dalla stampa locale;

CONSIDERATO che, come disposto dall'art. 24 del Regolamento di Polizia Urbana, gli esercizi commerciali non possono vendere bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21:00 per tutta la notte e fino alle ore 7:00 della mattina successiva e gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande non possono:

- a) vendere per asporto bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21:00 per tutta la notte e fino alle ore 7:00 della mattina successiva, fatta eccezione per l'asporto in bicchiere fino alle ore 01:00;
- b) somministrare, al di fuori del servizio al tavolo, bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 01:00 e fino alle ore 03:00;

PRESO ATTO che dalle ore 03:00 alle ore 06:00 si applicano le disposizioni previste dall'art. 6 del c.d. Decreto Bianchi (D.L. 117/2007 convertito con modificazioni in L. n. 160/2007), ovvero divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche senza alcuna eccezione per il servizio al tavolo.

TENUTO CONTO di quanto previsto dall'art. 691 del Codice Penale in merito alla somministrazione di alcolici a persone manifestamente ubriache;

PRESO ATTO che, ai sensi del primo comma dell'art. 21 del Regolamento di Polizia Urbana, i gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi, schiamazzi o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo:

- di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada, ad esempio tenendo accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne;
- di fare opera di persuasione attraverso proprio personale al fine di evitare i comportamenti sopra elencati;

CONSIDERATO che, come disposto dal comma 6 art. 13 Regolamento di Polizia Urbana, è vietato, in tutto il territorio comunale, dalle ore 21:00 alle ore 7:00 del mattino successivo, circolare e



stazionare su suolo pubblico detenendo bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro aperti (bottiglie, bicchieri, ecc...);

PRESO ATTO che il quinto comma dell'articolo 50 D.Lgs. 267/2000, consente al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

PRESO ATTO che la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riconosce, quali limiti all'accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio, i "motivi d'interesse generale", tra i quali "l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, il mantenimento dell'ordine sociale, la sicurezza stradale", riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo i principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

CONSIDERATO che l'art. 31 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella L. 2014/2011, relativo alla libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, riconosce tuttavia come principio generale dell'ordinamento il rispetto dei vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali;

PRESO ATTO che l'art. 41 della Costituzione ha stabilito che la libera iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana;

CONSIDERATO che gli episodi che si sono verificati, soprattutto nelle fasce giovanili della popolazione, possono innescare comportamenti emulativi, con conseguente aumento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini e dei residenti, che già lamentano la lesione del loro diritto al riposo e, quindi alla salute, alla convivenza civile, alla sicurezza urbana;

PRESO ATTO che nelle sedi opportune, da parte delle autorità competenti, è emersa l'esigenza di prorogare i provvedimenti adottati con l'ordinanza n. 16 del 10/3/2022 i quali, come già osservato, si sono rivelati particolarmente efficaci, pertanto si ritiene che la proroga sia anche giustificata dalla



necessità, nel frattempo, di sottoporre agli organi competenti opportune modifiche dei regolamenti comunali, al fine di contrastare con maggiore efficacia l'abuso del consumo di bevande alcoliche;

RITENUTO che la proroga dell'ordinanza risponde anche all'esigenza manifestata da alcuni operatori di poter continuare a svolgere la loro attività in piena sicurezza, soprattutto nel quartiere Piano e in piazza del Papa, scongiurando l'adozione di ulteriori e più pesanti restrizioni;

RITENUTO altresì di precisare che, con riferimento a quanto previsto in merito al consumo di alcolici a seguito di asporto in bicchiere, per prossimità dell'esercizio si intende un raggio di circa 200 metri, o un contesto specifico (a titolo esemplificativo e non esaustivo la piazza in cui affaccia l'esercizio/la spiaggia di pertinenza dello stabilimento/il cortile o il parco in cui si trova l'esercizio, etc.);

VISTO il comma 5 dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

I provvedimenti adottati con propria precedente ordinanza n. 16 del 10/3/2022 sono prorogati fino al 31/12/2022, pertanto:

- la vendita di alcolici termina alle 21:00 (esercizi di vicinato/market, supermercati, centri commerciali, vendita per asporto esercitata da bar e ristoranti, etc.);
- la somministrazione di alcolici al tavolo e nei dehors autorizzati è consentita fino alle 03:00;
- gli esercizi commerciali che affacciano su piazza del Plebiscito e nelle vie che vi accedono (ossia Pizzecolli, Bonda, Aranci, Gramsci, Orefici, Beccheria, Matteotti nel tratto compreso tra via Bernabei e via Zappata) devono restare chiusi dalle 02.00 alle 07:00;
- il consumo di alcolici in bicchiere, anche di vetro, è consentito fino alle ore 24:00 esclusivamente in prossimità dell'esercizio presso cui la bevanda è stata somministrata e i consumatori sono tenuti a conservare lo scontrino da esibire in caso di controlli da parte delle forze dell'ordine. Si intende per prossimità un raggio di circa 200 metri, o un contesto specifico (a titolo esemplificativo e non esaustivo la piazza in cui affaccia l'esercizio/la spiaggia di pertinenza dello stabilimento/il cortile o il parco in cui si trova l'esercizio, etc.);
- in tutti gli altri casi, è vietato consumare alcolici dalle 21:00 alle 07:00 su aree pubbliche, aree private ad uso pubblico e aree private aperte al pubblico. Nel perimetro che ricomprende piazza Ugo Bassi, corso Carlo Alberto, via Pergolesi, il tratto di via Giordano Bruno da via Pergolesi a piazza Ugo Bassi il divieto è esteso all'intera giornata;
- gli esercenti che dopo le 21 somministrano alcolici in bicchiere da asporto sono tenuti ad informare i consumatori di quanto stabilito dalla presente ordinanza anche mediante l'affissione di cartelli ben visibili;



AVVERTE

- che l'inottemperanza ai divieti contenuti nella presente ordinanza sarà perseguita, secondo quanto previsto dal Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio n. 100/2003, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 ad € 500,00 con ammissione al pagamento in misura ridotta entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione di una somma pari ad € 154,00 secondo quanto previsto dall'art 16 della L. 689/81;

- che la presente ordinanza potrà essere modificata o integrata con ulteriori limitazioni in relazione all'efficacia delle misure adottate;

DISPONE

che la presente Ordinanza sia notificata mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Ancona e sia **trasmessa** ai seguenti destinatari:

- Prefettura di Ancona;
- Questura di Ancona;
- Polizia Locale;
- Confartigianato;
- Confcommercio;
- Confesercenti;
- CNA;

INFORMA CHE:

- il Responsabile del procedimento, ai sensi della Determinazione del dirigente della Direzione SUI, Edilizia Residenziale Privata, Commercio, Patrimonio n. n. 2110 del 30/09/2021, è il dott. Giuliano Giordani, Responsabile dell'ufficio "U.O. Commercio", il quale sottoscrivendo il presente atto attesta che nei suoi confronti non sussistono conflitti di interessi e neanche obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e di quanto disposto nei codici di comportamento;

- avverso la presente Ordinanza gli interessati possono ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 giorni dalla notificazione ai sensi della L. 1034/1971 oppure, in alternativa, proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione a norma del D.P.R. 1199/1971;

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**
dott. Giuliano Giordani

IL SINDACO
avv. Valeria Mancinelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa